

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale**

**Registro Ordinanza:** /716/06  
**Registro Generale:** 429/2006

**Sezione Sesta**

**composto dai Signori:** omissis  
ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **14 Febbraio 2006** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

*omissis*  
rappresentato e difeso dagli *Avv.ti omissis*

**contro**

*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*  
rappresentato e difeso dall'*AVVOCATURA GEN. STATO*  
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO*

*MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI*  
non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione II n. 116/2006** ,  
resa tra le parti, concernente *REGOLAMENTO UNIFICAZIONE STRUMENTALE GIUNTA  
CENTRALE STUDI E ISTITUTI STORICI*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**Udito** il relatore omissis e uditi , altresì, per le parti gli Avv.ti omissis;

**Ritenuto** che il regolamento impugnato (D.P.R. n. 294 del 19 dicembre 2005) – che ha disposto l'immediata decadenza dei membri in carica della Giunta centrale per gli studi storici – non è dotato, come rilevato dal Cds in sede consultiva ( parere n. 3100 del 2005 ), di una adeguata disciplina transitoria in grado di garantire l'equilibrata formazione del nuovo organo, mediante la nomina contestuale di componenti scelti dal Ministro anche con riguardo alle esigenze di rispetto dell'autonomia scientifica;

**ritenuto** che le nomine finora intervenute, in assenza di disciplina transitoria, volta a garantire tale equilibrata composizione delle esigenze di politica culturale ed organizzative e, nel contempo, di tutela della autonomia scientifica, non sono idonee a far ritenere costituiti i nuovi organi nella loro completa composizione;

rilevato che la formazione delle terne demandate ai componenti nominati direttamente dal Ministro potrebbe ledere l'autonomia scientifica (art. 33 Cost.);

**P.Q.M.**

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 429/2006 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 14 Febbraio 2006

L'ESTENSORE  
IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO